

NORME DI DETTAGLIO PER ASSEGNAZIONE ED IMPIEGO DELLE IMBARCAZIONI CONFISCATE

(edizione novembre 2024)

ARTICOLO 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. La finalità del presente Regolamento della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana (PN LNI) è quella di disciplinare le attività di affidamento, confisca, consegna ed impiego dei beni (imbarcazioni, natanti etc.) già sottoposti a sequestro/confisca da parte dell'Autorità Giudiziaria (AG), così come già trattato nella circolare n. 299 del 26 giugno 2019 e richiamato nella lettera protocollo LNIPN/RM/2023/0000922/EU del 07/06/2023 che il presente documento abroga e sostituisce.

L'ambito di applicazione è riferito a ogni Struttura Periferica della LNI (Delegazione/Sezione) che dispone di dette imbarcazioni su specifico atto di assegnazione anche in epoca antecedente alla circolare n. 299/2019 su menzionata o che intende richiederne l'assegnazione attraverso la partecipazione ad apposito bando nazionale della PN.

2. Le presenti norme sono redatte in conformità al Regolamento allo Statuto della LNI con particolare riferimento ai suoi principi statutari, alle competenze della Presidenza Nazionale ed alla Organizzazione delle Strutture periferiche, alle loro capacità economiche ed agli assetti e beni a disposizione.

Fondamentali, per l'impiego delle imbarcazioni così acquisite, sono i richiami alle vigenti norme di legge con particolare riferimento alle responsabilità di cui al Codice della nautica da diporto D.Lgs. 18 luglio 2005 n°171 Titolo II, Capo II, III e V.

ARTICOLO 2 – Il quadro giuridico

La Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, configurandosi *ex lege* come Ente di diritto pubblico non economico (cfr. legge 20 marzo 1975 n.70), è l'unica entità della LNI che assolve ai requisiti di legge previsti per ottenere l'affidamento di unità da diporto destinatarie di provvedimenti di sequestro e/o confisca da parte dell'Autorità Giudiziaria da utilizzare per fini istituzionali. La stessa si avvale del Delegato Regionale della LNI interessato quale coordinatore della procedura di affidamento del bene. Ad ogni buon conto, per fornire ulteriori elementi esplicativi sullo status di tali assetti, in allegato A si allega il verbale di un Giudice per le Indagini Preliminari in merito alla proprietà delle imbarcazioni confiscate e assegnate ad associazioni onlus o enti statali.

Nel vigente ordinamento giuridico esistono varie procedure, di carattere tecnico-amministrativo, per poter ottenere l'affidamento di beni sequestrati e/o confiscati, provenienti da attività illecite.

Per meglio comprendere la complessità e le articolazioni degli Enti ed Organi coinvolti nelle fasi di assegnazione dei beni confiscati, si riportano di seguito le ipotesi previste dall'ordinamento:

a) Sequestro di un bene da operazione anticontrabbando.

(D.Lgs 26 settembre 2024, n. 141, art. 1)

E' previsto l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

- b) Sequestro di bene che provenga da attività di contrasto alla immigrazione clandestina.
(Art. 12, comma 8 quinquies, del D. L.gs. n° 286/1998 e della Circolare PCM 13/02/2003)

L'art. 12, comma 8, del d.l.vo n. 286/1998, prevede la possibilità dell'affidamento provvisorio in custodia giudiziale (e, in seguito, dopo la confisca) dell'assegnazione definitiva, ai sensi del comma 8 quinquies del medesimo d.l.vo), delle imbarcazioni sequestrate nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati d'immigrazione clandestina, oltre che agli organi di polizia e agli organi dello Stato e ad altri enti pubblici, anche ad Enti del Terzo settore di cui al d.l.vo n. 117/2017.

Si riporta, di seguito, il testo del richiamato art. 12, comma, 8 d.l.vo n. 286/1998:

I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati di immigrazione clandestina omissis ... sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale Omissis.... che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente

- c) Sequestro e confisca alla criminalità organizzata.

(Art. 110 Codice Antimafia - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

I beni mobili registrati sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche, ovvero per essere trasferiti agli enti locali che potranno gestirli direttamente ovvero assegnarli in concessione, a titolo gratuito, ad associazioni del terzo settore, seguendo le regole della massima trasparenza amministrativa.

Tutto quanto sopra, rappresenta un quadro delle possibilità che la legislazione nazionale oggi prevede per la trattazione di beni sequestrati/confiscati con provvedimenti della AG.

ARTICOLO 3 – Procedura per l'acquisizione di imbarcazione proveniente da sequestro

Una Struttura Periferica, acquisita l'informazione da parte della Autorità Giudiziaria (AG), Prefettura o dalla Polizia Giudiziaria (PG), Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, della disponibilità di una imbarcazione o di un natante, nel più breve tempo possibile, tramite il Delegato Regionale, dovrà informare la Presidenza Nazionale trasferendo ogni elemento conoscitivo eventualmente acquisito completo delle proprie considerazioni per verificare se, in linea di principio, il tipo di imbarcazione sequestrata può trovare un potenziale interesse istituzionale ed iniziare così il processo di acquisizione del bene.

- a. valutazione di costo-efficacia dell'acquisizione;


La Presidenza Nazionale, prima di avanzare la propria candidatura per l'acquisizione del bene, effettuerà una valutazione circa l'opportunità di acquisizione avvalendosi del Delegato Regionale interessato quale coordinatore della procedura di affidamento del bene. In tal caso il DR deve procedere a contattare la PG per

coordinare un tempestivo sopralluogo dell'imbarcazione presso il luogo di temporanea custodia giudiziale. Le informazioni sul tipo di imbarcazione, modello, luogo del sequestro, norme violate, Autorità giudiziaria competente sono fondamentali per una prima valutazione di interesse. Con esperti tecnici LNI è opportuno eseguire il sopralluogo sulla imbarcazione, avendolo coordinato con la PG di riferimento, per l'accertamento dello stato d'uso e di conservazione del bene, con particolare riferimento allo stato di conservazione della carena/ opera via, dei passaggi a scafo e delle prese a mare, del timone, del motore e degli impianti. Per garantire l'idonea salvaguardia degli aspetti igienico sanitari, il sopralluogo a bordo della imbarcazione dovrà essere eseguito indossando preventivamente adeguati dispositivi di protezione individuale (tute monouso, guanti, mascherine FFP3, copri-calzari, disinfettanti, etc). Il sopralluogo ha, altresì, lo scopo di acquisire un idoneo dossier fotografico, accertare la presenza di eventuale documentazione di bordo e acquisire le informazioni necessarie da riportare alla Presidenza Nazionale per consentire le valutazioni di competenza **per la eventuale successiva fase di immatricolazione con bandiera italiana via Sportello Telematico del Dipartista (STED) dell'imbarcazione ovvero:**

- targhetta con indicazioni del modello del motore entro bordo o fuoribordo e del numero di serie e matricola;
- il codice Hull Identification Number (HIN), standardizzato come EN ISO 10087:2006, è un identificatore alfanumerico univoco permanente di quattordici cifre rilasciato a tutte le imbarcazioni in Europa. La piastra HIN in metallo viene applicata a diverse parti anche nascoste dello scafo. Un esempio potrebbe apparire "GB-BCC-6434-L-9-09", dove "GB" è il codice paese ISO 3166-1, «BCC» sarebbe il Codice di identità del produttore (MIC) di XYZ Company.



- targhetta di marcatura CE (per imbarcazioni costruite dal 199)



E' opportuno verificare inoltre, se l'atto di sequestro giudiziale è riferito alla iscrizione del reato su registro modelli 21, 21bis o 44. Tale elemento informativo è particolarmente importante per acquisire elementi di valutazione che, seppur approssimativi, consentono di stimare i tempi di risoluzione dell'iter giuridico per addivenire alla confisca della imbarcazione e quindi consegna definitiva. Nella fattispecie, i registri modello 21 e 21bis riportano notizie di reato con la presenza di indiziati, mentre il registro modello 44 riporta annotazioni/denunce riferiti a fatti simili alla notizia di reato prive però della componente soggettiva dell'iscrizione ovvero priva di indiziati. Secondo esperienza acquisita nel recente passato, i procedimenti afferenti reati privi di indiziati possono addivenire ad una conclusione in tempi certamente più contratti rispetto ai reati con iscrizione di indiziati. Altra informazione utile l'avvenuto ritrovamento di cadaveri a bordo dell'imbarcazione.

Quanto indicato tuttavia è estremamente variabile in relazione alle valutazioni delle Procure interessate.

b. Dichiarazione di Interesse - Custodia Giudiziaria - sede di assegnazione

Nel caso di interesse alla acquisizione del bene, **solo la Presidenza Nazionale può avanzare formalmente alla AG/PG, l'interesse della LNI alla acquisizione in custodia giudiziale della imbarcazione indicando un referente, un luogo di custodia e una delle sedi LNI di possibile assegnazione** (quest'ultima indicazione può anche essere comunicata successivamente preliminarmente alla confisca).

Nel caso di assegnazione temporanea in custodia giudiziale la PG, in coordinamento con il DR LNI, dovranno porre in essere i mezzi e predisposizioni per il trasferimento del bene presso il sito di custodia giudiziale. A quel punto la PG provvederà a redigere un verbale di consegna provvisoria che rappresenta il passaggio in carico della responsabilità giudiziale del bene sequestrato. È importante che tale verbale, firmato per conto della PN da un proprio referente, sia completo di ogni indicazione utile per l'identificazione della imbarcazione e degli equipaggiamenti ed accessori presenti a bordo per salvaguardarsi da eventuali manomissioni o furti occorsi nelle fasi precedenti il passaggio in carico.

Durante il periodo di custodia giudiziale è importante:

- rammentare che nel caso di imbarcazioni il custode ha la responsabilità del bene che, ancorché con disposizione di possibilità d'uso, non potrà navigare poiché privo di immatricolazione;
- identificare un sito sicuro controllato o controllabile, se in area diversa da una Sezione LNI / soluzione da privilegiare);
- evitare di impegnare fondi a bilancio o tantomeno di soci volontari. Uniche attività da svolgere con urgenza sono quelle relative alla sanificazione e pulizia profonda dell'imbarcazione per consentire il sicuro accesso dei soci e tecnici preposti al controllo ed alle attività essenziali per garantire un ormeggio sicuro, per preservare equipaggiamenti e dotazioni dell'imbarcazione e la sicurezza generale;
- mantenere contatti con l'Autorità Giudiziaria e la PG che ha operato il sequestro, per mantenere un costante monitoraggio sullo stato dell'iter giudiziale.

c. Affidamento definitivo

Ad avvenuto provvedimento di confisca il bene viene acquisito dallo Stato per la successiva consegna definitiva tramite i soggetti preposti. La fase di consegna definitiva del bene verrà gestita dalla PN e sarà sancita da apposito atto e da verbale di passaggio di consegna, che sarà controfirmato dal delegato della PN. Con questo si vuole sottolineare che la titolarità del bene rimane dello Stato e che quindi non può essere venduto o ceduto ad altro ente al di fuori della LNI e la sua eventuale alienazione segue le regole del materiale dello stato.

ARTICOLO 4 - Modalità di approntamento delle imbarcazioni acquisite

Una volta ricevuto il bene in assegnazione, La Presidenza Nazionale, come Ente Pubblico, è l'unico intestatario del bene che lo potrà affidare ad idonea Struttura periferica della LNI per il tramite della Sezione che ha avuto in custodia il bene. In questa fase, è di fondamentale importanza per una buona riuscita dell'approntamento dell'imbarcazione, che si stabiliscano contatti diretti e costanti tra la Sezione che ha in custodia giudiziaria l'imbarcazione e la Sezione designata per l'assegnazione.

La SP assegnataria della imbarcazione LNI, quindi, dovrà procedere:

- a) allo svolgimento dei controlli funzionali della imbarcazione, se ritenuto necessario ad una perizia, ed alla rimessa in efficienza della stessa provvedendo all'alaggio della imbarcazione presso cantiere di fiducia o a seguito di idonea indagine di mercato.
- b) all'avvio della procedura di immatricolazione a **bandiera italiana** dell'imbarcazione via STED disponendo della seguente documentazione:
 - sentenza o atto dispositivo di confisca da parte della AG competente;

- certificato di conformità della imbarcazione da richiedere al cantiere costruttore della stessa;
- certificato di potenza del motore entro bordo da richiedere al costruttore;
- certificato di sicurezza da far emettere da Ente Certificatore (es. RINa, Bureau Veritas, Istituto Giordano, etc);
- certificato di conformità della radio VHF se presente a bordo o di quella che verrà installata.

Il libretto di navigazione dovrà essere intestato alla “Lega Navale Italiana Presidenza Nazionale” che, come già citato, rimane unica intestataria del naviglio così acquisito.

Copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata alla PN per la custodia nell’archivio del Naviglio della LNI.

- Alla stipula di assicurazione secondo legge con una copertura globale del tipo Kasco e comunque, se impiegata per scopi del Centro di Istruzione Nautica (CIN) della SP, prevedere anche una assicurazione per scopi didattici (come applicabile per la scuola nautica) e terzo conduttore come richiesto dalle Capitanerie di Porto.
- all’approntamento della imbarcazione con tutte le dotazioni di sicurezza necessarie secondo il tipo di navigazione richiesta.
- La SP assegnataria al termine dell’approntamento dovrà comunicare alla PN lo stato della imbarcazione, le capacità operative, limitazioni, etc; dette informazioni dovranno essere mantenute aggiornate alla PN.

ARTICOLO 5 – Impiego delle imbarcazioni acquisite e doveri della SP assegnataria.

La SP della LNI (Delegazione o Sezione), che ha in assegnazione il bene, deve rammentare che, ancorché consegnato definitivamente dalla AG, il natante è patrimonio dello Stato e assegnato per scopi di pubblico interesse. Pertanto l’utilizzo dell’imbarcazione può essere sottoposto a controllo da parte dello Stato.

La PN, quindi, deve mantenere uno stretto monitoraggio di dette imbarcazioni tramite il DR LNI e ha la possibilità di assegnare, riassegnare ed impiegare per attività locali e nazionali i mezzi nautici così affidati. Pertanto, il bene assegnato deve essere gestito e mantenuto secondo i principi di trasparenza, moralità, senza fini di lucro ed in ossequio alle linee istituzionali ovvero per scopi connessi alla attività divulgativa, formativa, in favore di persone con disabilità, sportiva, attività sperimentali e di ricerca per l’ambiente, avvicinamento al mare, etc.) in assoluta aderenza allo Statuto.

Ciò posto, si determina che:

- l’impiego delle imbarcazioni affidate è ad esclusivo uso dei soci per scopi istituzionali e per le attività di promozione (esempio Mare di Legalità, Open Day ecc.);
- è fatto divieto di prevederne l’affidamento a soci per usi diportistici;
- è necessario che tale bene venga mantenuto in efficienza ed impiegato in sicurezza secondo i dettami del codice della navigazione;
- la conduzione della imbarcazione deve essere affidata a soci che detengono le necessarie abilitazioni; in linea di principio è necessario che la conduzione sia affidata agli Istruttori certificati della LNI, secondo le varie abilitazioni (costiero-altura-formazione) o da altri soci ritenuti idonei dai rispettivi Consigli direttivi di sezione; è opportuno pertanto che la Sezione affidataria individui i possibili equipaggi con apposita determina;
- il mantenimento in efficienza della imbarcazione non è solo un obbligo per la gestione del bene dello Stato ma anche un requisito imprescindibile di sicurezza in mare, pertanto è obbligatorio istituire e mantenere aggiornato il **libretto tecnico della imbarcazione** (Allegato B) in cui riportare ogni attività giornaliera svolta, indicandone il motivo, le ore di moto e le ore a vela, lo stato degli equipaggiamenti e le manutenzioni svolte, lo stato dei sistemi di sicurezza di bordo, le scadenze ed ogni altra utile informazione utile a gestire in maniera scrupolosa l’imbarcazione e a controllarne l’uso e le spese.

Altresì, la SP che dispone di imbarcazioni confiscate deve:

- mantenere aggiornato, per il tramite del Delegato Regionale (DR), il database della PN che monitora le imbarcazioni confiscate in gestione;
- rendere disponibili alla PN le imbarcazioni assegnate per le manifestazioni e/o grandi eventi

regionali/nazionali per come verrà disposto e coordinato dalla PN anche per il tramite del DR.

- Relazionare trimestralmente (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) alla P.N., per il tramite del D.R., sull'attività svolta.

La disponibilità di imbarcazioni confiscate ed assegnate alla SP rappresenta un impegno importante non solo tecnico gestionale ma anche finanziario che dovrà essere programmato e sostenuto nell'ambito dei bilanci notificati alla PN secondo le norme del Regolamento allo Statuto.

Nessuna attività lucrativa è prevista per il mantenimento delle imbarcazioni, purtuttavia è possibile che l'impiego delle imbarcazioni, rese così disponibili, sia ristorato nell'ambito delle attività formative dei CIN della SP, secondo i canoni previsti dalle norme della PN LNI per l'istituzione degli stessi ed i propri regolamenti interni approvati dalla PN, per le attività di formazione velica e nautica svolte con la partecipazione dei soli soci, per le attività di concorso in manifestazioni a carattere sociale, ambientale e scientifico, secondo i protocolli di intesa sottoscritti dalla PN o dalle singole SP.

Ovviamente, in linea con i dettami di legge su enunciati, nelle condizioni di difficoltà gestionale da parte della SP, le imbarcazioni non possono essere oggetto di vendite o di autonoma alienazione, ogni difficoltà riscontrata nell'esercizio del naviglio acquisito deve essere rappresentato alla P.N. e al D.R. che valuterà un eventuale affidamento ad altra struttura periferica.

La PN inoltre si riserva la possibilità di valutare le modalità di utilizzo, l'efficienza dell'imbarcazione e i risultati delle attività svolte per il riconoscimento di meriti verso la SP.

Ogni difformità gestionale rispetto a quanto indicato sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della PN, secondo le norme in vigore.

Nel caso in cui la SP riscontri difficoltà nella gestione dell'imbarcazione, il presidente della SP assegnataria del bene mobile, con una nota esplicativa, può chiedere alla PN la riassegnazione dell'imbarcazione ad altra struttura.

ARTICOLO 6 – Criteri per l'assegnazione delle unità

E' facoltà della PN, una volta ricevuto il bene in assegnazione, affidare prioritariamente l'imbarcazione **,con un bando nazionale**, ad idonea Struttura periferica per il tramite della Sezione che ha gestito il bene in custodia giudiziaria temporanea.

Le Sezioni interessate all'affidamento temporaneo di una delle predette imbarcazioni dovranno avanzare alla P.N la propria manifestazione di interesse, presentando la documentazione di seguito riportata:

- piano finanziario da cui evincere la capacità economica di sostenere, senza pregiudizio per le attività correnti della Sezione stessa, tutte le attività propedeutiche all'impiego dell'imbarcazione (ripristino efficienza, perizia, alaggio, immatricolazione, ecc), **compreso il ristoro delle spese inizialmente sostenute dalla Sezione che ha gestito il bene durante la custodia giudiziaria temporanea**, individuate da apposita Commissione come di seguito indicato :
- piano di impiego dell'imbarcazione. La Sezione interessata all'affidamento di una imbarcazione dovrà presentare un progetto autonomo di impiego dell'imbarcazione stessa concernente le finalità che s'intendono raggiungere con il natante, contenente anche l'indicazione dell'effettiva disponibilità, da parte della Sezione richiedente, di personale idoneo alla conduzione, alla manutenzione ed alla custodia della stessa imbarcazione. In ogni caso la PN ha la facoltà di disporre l'impiego per attività locali e nazionali dei mezzi nautici così affidati, anche attraverso la riassegnazione temporanea ad altra Sezione per progetti specifici;

- relazione sull'attività istituzionale svolta dalla Sezione negli ultimi due anni da cui si evinca la propensione e l'attitudine della Sezione ad impegnarsi con continuità in iniziative di nautica solidale e di tutela ambientale.

La valutazione si baserà anche sullo stato dell'ultimo bilancio presentato e su eventuali titoli di merito acquisiti dalla Sezione richiedente nel settore della formazione nautica (es. sede di CIN, Centro formazione Territoriale, Centro di Formazione nautica Solidale, ecc..) e nel settore dell'avvicinamento agli sport nautici (es. sede di scuola di vela, canottaggio, ecc.).

Alla ricezione delle manifestazioni di interesse, apposita Commissione nominata dal Presidente Nazionale valuterà i progetti ed i piani di sostenibilità finanziaria proposti dalle Sezioni richiedenti e presenterà al Presidente Nazionale una proposta di affidamento che sarà formalizzato con successiva determina, ad insindacabile giudizio della PN che valuterà anche esigenze di ripartizione geografica delle barche.

Come già specificato, la struttura assegnataria dell'Unità dovrà provvedere al ristoro delle somme sostenute ed opportunamente documentate dalla struttura cedente per la messa in sicurezza e sistemazione dell'imbarcazione assegnata effettuate negli ultimi tre anni. Sarà cura della Commissione preposta alla stesura del bando individuare le somme da ristorare alla sezione cedente basandosi sui criteri esplicitati in allegato C (Criteri di riferimento per la Commissione incaricata della assegnazione di unità della LNI derivanti sequestri a sedi diverse da quelle di iniziale assegnazione).

A seguito di accertamenti o ispezioni che acclarino una gestione dell'imbarcazione non aderente alle disposizioni di cui sopra, può essere adottato direttamente dalla PN un provvedimento di riassegnazione dell'imbarcazione ad una SP individuata secondo modalità analoghe a quelle già menzionate.

In considerazione degli elevati costi per la gestione di una barca, il numero massimo di imbarcazioni assegnabile ad una SP sarà di massima messo in relazione al numero dei soci, come di seguito riportato:

- una sola imbarcazione, per sezioni con un numero di soci non inferiore a 30 unità;
- due imbarcazioni, per sezioni con un numero di soci compresi tra 200 e 300;
- tre imbarcazioni, per sezioni con numero di soci superiore a 400; in ogni caso si considera di tre imbarcazioni il numero max di natanti gestibile da una singola SP.
- Una delegazione eccezionalmente può disporre di una sola imbarcazione che sarà mantenuta solo se entro due anni la stessa si trasformi in sezione e quindi rientri nella regola generale.

Le SP con numero di soci inferiori a quelli su indicati non sono ritenute adeguate alla gestione di una o più di una imbarcazione e pertanto la PN potrà procedere alla riassegnazione delle imbarcazioni eccedenti. Nelle procedure di riassegnazione, per richiesta della SP o per adozione della PN, si dovrà tenere altresì conto della eventuale necessità, di allineamento della documentazione relativa all'imbarcazione (es. libretto di navigazione).

ARTICOLO 7 – Norme transitorie

Le norme descritte nella presente si applicheranno a far data dalla pubblicazione.

Sono fatte salve le procedure d'immatricolazione delle imbarcazioni già assegnate a cui si applicano, in ogni caso, gli artt. 1, 2 primo allinea, 5 e 6.